



COMUNE DI DAONE

**Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti ad
associazioni, comitati,
enti, società, con
finalità socialmente
utili, senza scopo di
lucro.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 15.09.1994 come
modificato con delibera del Consiglio comunale n. 40 del 27.06.2002



COMUNE DI DAONE
PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETA', CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI, SENZA SCOPO DI LUCRO. (ART.7 L.R. 31.7.1993, n.13).

CAPO I°

FINALITA'

ART.1

1. Con il presente Regolamento il Comune di DAONE nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e dall'art.7 della L.R. 31.7.1993, n.13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

ART.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART.3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento agli enti ed istituzioni pubbliche e private, alle forze sociali ed a tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART.4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prenderne visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento.



CAPO II°
PROCEDURE



ART.5

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione determina, in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione da parte della G.P. i soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano regolare domanda che deve contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA dell'attività svolta nell'anno precedente con RENDICONTO FINANZIARIO firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista dal Presidente del Collegio Sindacale;
- B) RELAZIONE RIGUARDANTE L'ATTIVITA' PROGRAMMATA PER L'ANNO IN CORSO CON BILANCIO PREVISIONALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale;
- C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO sensi Legge 55/90 (antimafia);
- D) DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO COME DA SCHEMA PREDISPOSTO, per la verifica dei presupposti di esenzione/assogettazione a ritenuta fiscale, per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo e per la verifica che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-organizzativa di nessun partito, in relazione all'art.7 della L.02.05.1974 n.195 e all'art.4 della L.18.11.1981, n.659.

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata la Giunta comunale provvederà alla concessione e liquidazione del contributo, che potrà avere natura ordinaria o straordinaria. Nel caso di spese di investimento/acquisto beni strumentali la liquidazione verrà effettuata dietro ulteriore presentazione di copia delle note, fatture, contabilità, e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti.

CAPO III°
SETTORE DI INTERVENTO

ART.6

- 1.I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:
- A) CULTURALE ED EDUCATIVO;
 - B) SPORTIVO E RICREATIVO;
 - C) SOCIALE;
 - D) SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO;
 - E) CULTO PUBBLICO;
 - F) VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE (es. Corpo VV.F.ecc.);



G) TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI;

H) INTERVENTI STRAORDINARI.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

CAPO IV°

SOGGETTI AMMESSI

ART.7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, del suo sviluppo socio-economico e di quello della conca di Pieve di Bono;
 - b) di enti privati, associazioni, società, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune, del suo sviluppo socio-economico e di quello della conca di Pieve di Bono;
 - c) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore dello sviluppo socio-economico del Comune e della conca di Pieve di Bono.

- 2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art.19 della Legge 68/93 e s.m.. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

CAPO V°

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART.8

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.



2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Il Comune non sostiene in prima persona spese per conto dell'associazione, gruppo, comitato o ente che abbia chiesto un contributo per una manifestazione. Sarà cura di quest'ultima, anche attraverso l'eventuale contributo concesso, provvedere ai pagamenti.

ART.9

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, le società, le cooperative ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano il pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dall'Amministrazione comunale.
3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazione a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI°

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART.10

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - A) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale o della conca di Pieve di Bono comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni

della Scuola Infanzia, Elementare e media;

- B) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- C) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.



ART.11

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di adozione annuale del piano di promozione culturale, e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

CAPO VII°

ATTIVITA' SPORTIVO-RICREATIVE

ART.12

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva ed i giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive. La concessione di finanziamenti avviene nel rispetto del regolamento approvato con delibera consiliare n.106 del 28.11.1991 in attuazione dell'art.15 della L.P. n.21/90.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione dell'attività motoria, ricreativa, sportiva, dell'utilizzo del tempo libero ed al prestigio della comunità.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

CAPO VIII°

ATTIVITA' SOCIALE

ART.13



1. Il Comune quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, ENT può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni e associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, Patronati dipendenti-pensionati, Associazioni di pensionati, dei portatori di handicaps, ciechi, sordomuti e associazioni varie.

Per contributi fino a Lit.500.000.= viene derogato alla richiesta della documentazione di cui all'art.5 del presente Regolamento, previa la semplice domanda in bollo.

2. La Giunta può erogare contributi ordinari di piccola entità (fino a Lit.500.000.=) ad associazioni o gruppi che per la comunità locale rivestono significato storico e rilevanza per le loro tradizioni (es. alpini, associazioni combattentistiche, fanfara, associazione del fante, associazione carabinieri in congedo) derogando alla richiesta di presentare i documenti di cui all'art.5 del presente Regolamento, previa la semplice domanda in bollo.

3. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad una Associazione o Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. Associazione invalidi, sordomuti etc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nell'articolo 5, su semplice richiesta.

4) L'abbonamento a riviste culturali o di carattere sociale non rientra nella fattispecie del presente regolamento.

5) La Giunta per motivi di carattere sociale, culturale e ricreativo può erogare alle associazioni, alla Parrocchia, alle Suore Operaie di Nazareth operanti presso la Scuola Materna, contributi sottoforma di erogazioni di illuminazione, riscaldamento, delle quali verrà preso atto con apposita deliberazione della Giunta Comunale in sede di riparto delle spese delle case comunali.

Tale disposizione trova efficacia a partire dalle erogazioni di servizi della stagione invernale 1993/94.

CAPO IX°

SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO

ART.14

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

A) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

B) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità, del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso



il territorio comunale;

C) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi, manifestazioni e iniziative per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo;

D) a contributi annuali a favore di Associazioni e di altri Enti ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale anche a titolo gratuito o di particolare favore. L'Amministrazione comunale può intervenire nei confronti del Consorzio di Miglioramento Fondiario anche mediante contributi straordinari, in rapporto alla utilità pubblica. Per i contributi straordinari richiesti per interventi realizzati a beneficio del patrimonio comunale non necessita la documentazione di cui all'art.5 del presente regolamento, ma la dimostrazione della reale copertura della spesa a totale finanziamento della quale potrà concorrere il Comune.

CAPO X°

CULTO PUBBLICO

ART.15

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:

A) erogazioni derivanti dagli obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art.92 1° comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione T.A.A. 24.03.1987, n.7228);

B) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi dell'art.92 T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art.5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.1.1992 n.3500/632-R;

C) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art.1 del presente Regolamento ed artt.1 e 2 della L.R. 1/93 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 n.6607/1-R).

CAPO XI°

VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

ART.16

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Daone un contributo stabilito in sede di approvazione del Bilancio, ai sensi



dell'art.21 L.R. 20.08.1954 n.24 e della L.R. 22.08.1988 n.26, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio Comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art.5 del presente Regolamento, fatta salva la presentazione della documentazione per le spese di investimento/acquisto di beni strumentali.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo V.V. F. ai sensi della citata normativa.

CAPO XII°

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART.17

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - A) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - B) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - C) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi.

ART.18

Per le varie attività elencate nel regolamento la Giunta Comunale può erogare contributi ordinari fino a Lit.500.000.= - sempre che il soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti - derogando alla richiesta di presentare i documenti di cui all'art.5 del presente regolamento, previa la semplice domanda in bollo.

CAPO XIII°

INTERVENTI STRAORDINARI E MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE PARTICOLARI E DI RILIEVO

ART.19

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario o di particolare rilievo, organizzate nel territorio comunale o della conca di Pieve di Bono per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse



generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:

- A) relazione illustrativa con indicata la finalità dell'intervento o il programma dettagliato della manifestazione.
 - B) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
 - C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi legge 55/90 (antimafia);
 - D) dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto (per individuare i presupposti della ritenuta fiscale, verificare la non duplicazione contributo e la non partecipazione ad articolazioni di partito).
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.

CAPO XIV°

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART.20

1. L'albo di cui al presente capo è stato istituito con delibera consiliare n.34 dd. 18.03.1993 in applicazione dell'art.22 della L.30.12.1991 n.412. Esso comprende i soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti beneficiari di contributi nel precedente esercizio.
3. L'albo è stato istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

ART.21

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:
 - A) assistenza e sicurezza sociale;
 - B) attività sportive e ricreative nel tempo libero;
 - C) sviluppo economico;
 - D) attività culturali ed educative;
 - E) tutela dei lavori ambientali;
 - F) interventi straordinari;
 - G) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - A) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - B) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - C) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - D) durata, in mesi, dell'intervento;
 - E) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni



(o, in mancanza, norma regolamentare).

3. per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:

- A) denominazione o ragione sociale; natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- B) indirizzo;
- C) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- D) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- E) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART.22

1. Alla redazione dell'albo e agli aggiornamenti provvede l'ufficio di ragioneria, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati ed in base alle risultanze contabili.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

CAPO XV NORME TRANSITORIE

ART.23

Per l'anno 1993 gli Enti ed Associazioni possono chiedere l'ammissione a contributo comunale con una domanda da presentarsi entro il 20.12.1993. Il contributo verrà commisurato in base alla utilità e beneficio che l'attività dell'Ente, Associazione o Gruppo arreca alla Comunità di Daone o alla zona della conca di Pieve di Bono e in base al significato storico che taluni gruppi rivestono per la comunità locale.

La quantificazione ed erogazione del contributo verrà effettuata con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale. Per l'anno 1993 verrà derogato alla richiesta dei documenti di cui ai punti A) e B) dell'art.5 del presente Regolamento mentre dovrà comunque essere presentato il rendiconto finanziario dell'anno 1992.

ART.24

Per l'anno 1994 gli Enti e soggetti destinatari di trasferimenti presentano all'Ente traferente le proprie indicazioni di cui all'art.7, comma 3 della L.R. 13 del 31.7.1993, entro il 15 gennaio 1994.



Spett.le
COMUNE DI DAONE/TN

OGGETTO: CONTRIBUTO ANNO

Il sottoscritto
nato a il
e residente a in Via
legale rappresentante dell'Ente/Associazione.....
Codice Fiscale/Partita Iva
domicilio fiscale nel Comune di
Via N.....

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità che il suddetto Ente/Associazione

A) UTILIZZERA' il contributo assegnato dal Comune di DAONE per l'acquisto di beni strumentali. (Rientrano in tale fattispecie i contributi per il potenziamento o la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dell'Associazione/Ente) o a copertura di una spesa straordinaria (illustrare brevemente la spesa)

B) UTILIZZERA' il contributo assegnato dal Comune di DAONE in conto esercizio. (Rientrano in tale fattispecie tutte le erogazioni liberali, le sovvenzioni, i concorsi, gli interventi finanziari e quant'altro corrisposti senza che a fronte sussista, da parte del beneficiario, una cessione di beni o una prestazione di servizi ossia le somme erogate senza alcun carattere di corrispettività al fine di concorrere gratuitamente alle spese di esercizio).

C) SVOLGE/NON SVOLGE attività produttiva di reddito di impresa ai sensi dell'art.51 e seguenti del D.P.R. 597/1973 e s.m. (D.P.R. 917/1986). (La dichiarazione deve essere in senso affermativo anche se trattasi di enti non commerciali che svolgono attività commerciale in forma occasionale: es. feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento, ecc.).

D) Il contributo assegnato dal Comune di DAONE è utilizzato per
.....
.....
attività non di natura commerciale/di natura commerciale. (nota 2).

E)
1.ha richiesto contributi da altri enti, in merito all'attività oggetto della contribuzione, per Lit.....



2. ha ottenuto altri contributi a parziale copertura della spesa che risulta non finanziata per Lit.
(barrare i casi che interessano)

F) SI IMPEGNA a non utilizzare la documentazione (fatture ecc.) riferite al presente contributo per ulteriori richieste di finanziamento.

G) NON fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito in relazione all'art.7 della L. 02.05.1974 n.195 e all'art.4 della L. 18.11.1981, n.659.

Distinti saluti.

Data.....

FIRMA E TIMBRO

Note:


- cancellare le dichiarazioni che non interessano;
- (1) allegare fotocopia delle fatture di acquisto dei beni strumentali o delle spese straordinarie;
- (2) la dichiarazione "D" deve specificare se l'attività contingente e specifica cui è finalizzato il contributo ha o non ha natura di attività commerciale, anche occasionale.
- (3) barrare le ipotesi che interessano.

B:38/4°-93


15 SETTEMBRE 1994

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del
con deliberazione N. 33

IL SINDACO




IL CONSIGLIERE DESIGNATO





IL SEGRETARIO




=====
Pubblicato all'Albo Comunale ai termini dell'art.54 2° comma della L.R. 04.01.93
n.1, per DIECI giorni consecutivi dal 21 SETTEMBRE 1994
al 01 OTTOBRE 1994 con/senza opposizioni.

Daone, li 21 SETTEMBRE 1994



IL SEGRETARIO



=====
GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Peraltro, in ordine ai contenuti della stessa, lo Scrivente Servizio osserva quanto segue:
"Per quanto concerne l'art.14, comma 2°, del regolamento medesimo si sottolinea che il Testo Unico
delle disposizioni di cui alla L.P. n.17/1981 e s.m. approvato con deliberazione G.P. n.1650/1988
dell'art.6 stabilisce che i benefici della presente legge non sono cumulabili con altri concessi per
le stesse finalità dalla Provincia o da altri Enti, se non entro i limiti massimi previsti dalla
legge medesima. Sono fatte salve le iniziative finanziate ai sensi dell'art.27 dello stesso Testo
Unico".

=====
Deliberazione esaminata il 7.09.1994
n. 8105/2-R dalla Giunta Provinciale,
senza riccontro di vizi di legittimità, e'
sensi dell'art. 52 - 5° comma - della L.R.
04.01.1993 n. 1.

IL SEGRETARIO





Oggetto: Esame ed approvazione modifica al Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, enti, società, con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro. (art.7 legge regionale 13/1993).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata propria precedente deliberazione n.33 dd.15.09.1994, esecutiva, esaminata favorevolmente dalla Giunta provinciale di Trento nella seduta di data 07.10.1994, sub n. 8105/2-R, con la quale si riadottava il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, enti, società, con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro (art.7 legge regionale 13/1993)".

Ricordato che viene fissato il Lire 500.000 l'importo per il quale:

- all'art.13 comma 1 si deroga "... alla richiesta della documentazione di cui all'art.5 del presente regolamento, previa semplice domanda in bollo..."
- all'art.13 comma 2 "la giunta può erogare contributi ordinari di piccola entità (fino a Lire 500.000.= ad associazioni o gruppi ..."
- all'art.18 la giunta comunale può erogare contributi ordinari "sempre che il soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti, derogando alla richiesta di presentare i documenti di cui all'art.5 del presente regolamento, previa semplice domanda in bollo".

Ritenuto necessario, da un lato provvedere alla conversione dell'importo da Lire ad Euro e dall'altro ad adeguare l'importo alla svalutazione.

Ritenuto opportuno proporre l'importo di Euro 400,00.=.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.R. 28.10.1998, n. 10, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria, resa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 62 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L e la L.R. 28.10.1998, n. 10.

Con voti n.14 favorevoli, n.zero contrari, n.zero astenuti su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, accertati dagli scrutatori eletti ad inizio seduta e proclamati dal Presidente.

DELIBERA

1. **di modificare**, per le ragioni esposte in premessa, il riferimento da Lire 500.000.= ad Euro 400,00.= all'art.13 comma 1; all'art.13 comma 2 e all'art.18 del regolamento di cui all'oggetto.
2. **di confermare** in ogni altra il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, enti, società, con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro (art.7 legge regionale 13/1993)" riadattato con delibera consigliere n. 33 dd.15.09.1994, esecutiva.
3. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 312.07.1993, n. 13, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 12, comma 13, della L.R. 28.10.1998, n. 10, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 89 del D.P.R. 24.11.1971, n: 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni.